

REGOLAMENTO (CE) N. 1459/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2005

che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

il 25 gennaio 2005, l'Autorità ha emesso un parere sull'impiego dello iodio nell'alimentazione degli animali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (5) Secondo le conclusioni del parere dell'Autorità, nello scenario più sfavorevole i modelli di calcolo relativi a latte e uova, basati sul tenore massimo di iodio attualmente autorizzato nei mangimi, indicano che potrebbe essere superata la soglia massima per adulti e adolescenti.

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terza frase,

- (6) Il tenore massimo di Iodio-I nei mangimi destinati a questi due tipi di produzione, ossia alle vacche da latte e alle galline ovaiole, va pertanto abbassato al fine di ridurre il rischio di effetti nocivi sulla salute umana.

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni sali di iodio, che sono additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi, sono stati autorizzati in virtù della direttiva 70/524/CEE⁽²⁾ del Consiglio, quale modificata dalla direttiva 96/7/CE⁽³⁾ della Commissione. Tali additivi sono stati notificati come prodotti esistenti in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sono oggetto di verifiche e di procedure a norma di detta disposizione.

- (7) Occorre prevedere un periodo transitorio di 12 mesi per permettere di esaurire, alle precedenti condizioni stabilite conformemente alla direttiva 70/524/CEE, le attuali scorte di mangimi.

- (2) Il tenore massimo dell'oligoelemento Iodio-I attualmente autorizzato nei mangimi è pari a 4 ppm per gli equini, 20 ppm per i pesci e 10 ppm per altre specie o categorie di animali.

- (8) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- (3) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 contempla la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «Autorità») in merito alla conformità di un'autorizzazione alle condizioni stabilite da tale regolamento.

Articolo 1

Fatte salve le altre condizioni di autorizzazione degli additivi E2 Iodio-I appartenenti al gruppo degli oligoelementi di cui alla direttiva 70/524/CEE, i tenori massimi dell'elemento in mg/kg di alimento completo sono sostituiti da quelli definiti nell'allegato al presente regolamento.

- (4) La Commissione ha chiesto all'Autorità di valutare il fabbisogno fisiologico di iodio delle diverse specie animali di cui alla direttiva 70/524/CEE e di fornire un parere sugli effetti negativi che lo iodio, utilizzato ai tenori attualmente autorizzati, può avere sulla salute umana e degli animali o sull'ambiente. A seguito di tale richiesta,

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽³⁾ GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 45.

2. Esso si applica 12 mesi dopo la data di pubblicazione del medesimo.